



CAMERA DI COMMERCIO
DELLA BASILICATA

SERVIZIO REGISTRO IMPRESE

ATTIVITA' REGOLAMENTATE

Imprese di Autoriparazione

soggetti esercenti l'attività di autoriparazione

Meccatronica - Carrozzeria - Gommista

DEFINIZIONE DI AUTORIPARAZIONE

Per autoriparazione si intende l'attività di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e cose.

Rientrano nell'attività di "autoriparazione":

- tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente dei veicoli (o complessi di veicoli) a motore¹;
- installazione sui veicoli (o complessi di veicoli) a motore di impianti e componenti fissi;
- riparazione pneumatici, anche se svolta da impresa diversa da quella che effettua lo smontaggio e il rimontaggio.
- installazione di software su centralina, mediante l'utilizzo di strumentazione elettronica (pc e tablet) pur senza intervento meccanico su altre componenti.

Non rientrano, invece, nell'attività di "autoriparazione":

- lavaggio dei veicoli, rifornimento di carburante, sostituzione filtro aria e filtro olio, sostituzione olio lubrificante e altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento ²(*);
- commercio esclusivo di veicoli ³;
- attività di costruzione di veicoli (seppure speciali) e di costruzione di carrozzerie;
- attività di riparazione di veicoli **non** adibiti al trasporto su strada di persone e cose;
- attività esercitata da particolari categorie di artigiani (es. carrozzieri battitori, riparatori di parabrezza) che svolgono il loro servizio in favore delle officine (senza alcun intervento nelle operazioni sul veicolo). Lo stesso principio vale per il carburatorista che non interviene nel servizio al cliente finale;
- rigenerazione di pneumatici (i pneumatici vengono completamente rigenerati e commercializzati previo controllo dei loro requisiti di sicurezza).
- Non rientra, altresì, nell'ambito della presente disciplina l'attività di autoriparazione di macchine agricole e rimorchi effettuata su mezzi propri dalle imprese agricole e da quelle che svolgono l'attività **Agromeccanica**⁴ provviste di officina.
- Allo stesso modo non devono ritenersi assoggettate alle disposizioni della legge n. 122/92 le imprese che effettuino la sola attività di riparazione o manutenzione di macchine per il movimento terra provviste di targa (escavatori, pale meccaniche, ruspe, ecc.) riconducibili alla categoria delle "macchine operatrici" previste dall'art. 58 del codice della strada in quanto tali macchine operatrici non possono definirsi come adibite al trasporto su strada di persone o cose.

¹ Si ritiene assoggettabile alla Legge 122/1992 anche l'attività di "**levabolle**" o "**tirabolle**" (settore carrozzeria) - Riferimento alla nota MISE n.136457 del 12/08/2013 in risposta ad un **quesito posto dalla CCIAA di Potenza**. È assoggettabile alla stessa disciplina anche l'attività relativa alle installazioni fisse all'interno e all'esterno dell'abitacolo (anche ai fini della sua sicurezza) e collegamenti fissi con l'impianto elettrico dei veicoli medesimi (es. apparecchiature ricetrasmittenti) (parere MISE prot.52372 del 31/03/2014).

² Le attività di lavaggio dei veicoli, rifornimento carburante sostituzione filtri e liquidi devono in ogni caso essere svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti. Si precisa che le attività di autolavaggio di cui al codice ATECO 45.20.91 necessitano di autorizzazione allo scarico delle acque reflue nella pubblica fognatura rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio. Nel caso in cui, invece, il tipo di servizio prevede l'impiego di vapore e non produce acque che vengono immesse nell'ambiente (attività di "**Lavaggio Auto a Vapore**") non si richiede l'autorizzazione, ma copia della licenza d'uso dei locali o relativa autodichiarazione di parte che locali adibiti sono a norma per l'esercizio dell'attività (rumore, vapori ecc.).

³ Le imprese che esercitano in prevalenza attività di commercio o noleggio di veicoli, quelle di autotrasporto e tutte le altre imprese o enti che svolgano con carattere strumentale o accessorio attività di autoriparazione per uso interno sono comunque soggette alla disciplina dell'autoriparazione.

⁴ Art. 5 del d. lgs 99/04: È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta.

INIZIO DELL'ATTIVITA'

A partire dal 20 ottobre 2017, con l'entrata in vigore della modulistica unificata, dovrà essere necessariamente inviata la SCIA al SUAP

LINK: <http://www.italiasemplice.gov.it/modulistica/nuovi-moduli-unificati-e-semplificati/>).

La data di inizio dell'attività deve essere contestuale alle S.C.I.A.

Il decreto legge n.5/2012 convertito con la legge n.35/2012 (art. 39) ha **soppresso il possesso del requisito di idoneità fisica** per avviare l'esercizio dell'attività di autoriparazione e quindi l'obbligo di presentare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dall'ASL, previsto dalla legge n. 122/92 all'art. 7, comma 1, lett. c).

N.B. dal 12/9/2014 - INAPPLICABILITA' DELLA TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA

In risposta all'interpello n. 954 - 364/2014 del 27/08/2014 proposto dalla Confederazione Italiana degli Esercenti Commercianti, la Direzione Centrale Normativa dell'**Agenzia delle Entrate**, settore Imposte Indirette-Ufficio Registro, ha chiarito definitivamente che le iscrizioni delle attività nel **Registro delle Imprese e nel REA**, "avendo funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti, senza essere requisito abilitante per il soggetto iscritto all'esercizio dell'attività", **non sono assoggettabili alla tassa sulle concessioni governative** per cui non è dovuto il pagamento della Tassa di Concessione Governativa di Euro 168,00.

Con riferimento alle TT.CC.GG. l'Agenzia delle Entrate, al fine di stabilire la natura abilitante o meno dell'iscrizione nel Registro Imprese delle attività "regolamentate", ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico di formulare un parere, in base al quale è stato chiarito che l'iscrizione nell'apposita sezione REA ha funzione meramente dichiarativa dei requisiti professionali posseduti senza abilitare il soggetto iscritto all'esercizio dell'attività. Per tali motivi l'**Agenzia delle Entrate ha conseguentemente stabilito l'inapplicabilità della Tassa di Concessione Governativa per l'iscrizione nel Registro Imprese delle attività "regolamentate" e ha confermato, altresì, per le medesime casistiche, l'esenzione dell'imposta di bollo.**

La S.C.I.A. di competenza delle Camere di Commercio si applica per l'avvio delle attività di commercio all'ingrosso, autoriparazione, facchinaggio, installazione di impianti, pulizia, agente di affari in mediazione, agente/rappresentante di commercio, spedizionieri.

Per tali tipi di attività, pertanto, non sarà più richiesto il pagamento della T.C.G. e dell'imposta di bollo.

CASI PARTICOLARI

Struttura interna di impresa non del settore

Se un'impresa non del settore di autoriparazioni si avvale di propria struttura interna per la manutenzione dei propri autoveicoli, deve iscriversi nel R.E.A. il responsabile tecnico che, con i propri requisiti professionali, abilita la medesima struttura tecnica interna. Per l'iscrizione occorre presentare l'intercalare P, per il responsabile tecnico, con il modello RT/Autoriparatori⁵.

Trasferimento sede da altra provincia

In caso di trasferimento della sede principale o operativa in altra provincia, dato che le abilitazioni relative all'attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l'impresa non deve ripresentare il "Modello RT/Autoriparatori" per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro delle imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione utilizzando l'applicativo Comunica e la "SCIA unificata". In questo caso l'attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica.

Trasferimento dell'azienda

L'impresa che rileva una attività di autoriparazione già attiva a seguito di trasferimento di azienda o di ramo di azienda; conferimento di azienda; fusione, scissione e incorporazione; trasformazione eterogenea; deve presentare gli usuali modelli (compresa la SCIA "unificata").

⁵Publicato nella Sezione "Registro delle Imprese" del sito web camerale www.pz.camcom.it

Apertura di Unità locale

L'impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per la medesima attività è tenuta a presentare gli usuali modelli previsti per le iscrizioni nel Registro delle imprese e/o R.e.a. allegando la "Scia unificata" con la designazione di un nuovo Responsabile Tecnico.

Sospensione dell'attività su richiesta dell'impresa interessata

L'impresa che sospende l'attività presenta l'istanza con Comunicazione unica al Registro delle imprese presentando gli usuali modelli di iscrizione tramite l'applicativo Comunica con compilazione della cessazione del responsabile tecnico e con indicazione del periodo di sospensione dell'attività. Si rappresenta che il termine minimo di sospensione dell'attività è di 30 giorni (non devono essere comunicate sospensioni di brevi periodi come quelle per ferie o per lutto), mentre il termine massimo è di 12 mesi; la denuncia di sospensione di durata superiore ai 12 mesi deve essere adeguatamente motivata. A seguito della comunicazione di sospensione dell'attività il registro imprese procederà sulla posizione dell'impresa interessata alla eliminazione della/e connessa/e abilitazione/i (si veda a tal proposito Parere del Ministero dello Sviluppo Economico prot. n. 184831 del 22 ottobre 2014).

L'impresa che abbia iscritto la sospensione dell'attività, quando riprenda l'attività deve presentare una propria segnalazione certificata di inizio attività che si assolve allegando alla Comunicazione unica la "SCIA unificata". Con tali comunicazioni il registro imprese procederà all'inserimento sulla posizione dell'impresa della/e abilitazione/i connesse al possesso dei requisiti tecnico professionali in capo al nominato responsabile tecnico.

Tuttavia, qualora la sospensione dell'attività richiesta dall'impresa non dipenda da motivazioni relative al possesso dei requisiti professionali può essere comunicata secondo le modalità previste per le denunce di variazione dell'attività al R.E.A.

Attività di autoriparazione esercitata in più sedi – impresa artigiana

L'imprenditore artigiano, in possesso dei requisiti tecnici previsti dalla L. 122/92, che nomina un collaboratore familiare o un dipendente, anch'esso in possesso dei citati requisiti, quale responsabile tecnico dell'unità locale (oltre alla sede), mantiene i requisiti di impresa artigiana, qualora siano sempre soddisfatti i presupposti di cui all'art. 2 – 1° e 4° comma della Legge n. 443/85 relativi alla qualifica di imprenditore artigiano.

Carrozziere itinerante – attività non consentita senza sede fissa

L'attività di riparazione di carrozzerie di autoveicoli, senza una sede fissa ed in forma esclusivamente itinerante, presso officine terze autorizzate, non è consentita, in quanto solo la sede fissa consente di garantire lo svolgimento delle attività imprenditoriali sui veicoli, in bilanciamento con i molteplici interessi pubblici coinvolti attinenti all'ambiente, alla salute e alla sicurezza dei terzi e dei lavoratori. Le officine autorizzate possono tuttavia avvalersi, per lo svolgimento delle attività riconosciute, di personale con contratti di lavoro subordinati, parasubordinati o autonomi nel rispetto delle vigenti normative lavoristiche, fiscali, previdenziali ed assicurative⁶.

⁶ Vedi parere MISE rilasciato Alla Provincia Autonoma di Trento il 22-01-2022

MODIFICHE NORMATIVE ALLA LEGGE 122/92

Con le modifiche normative introdotte dalla Legge n°224/2012 (entrata in vigore il 05 gennaio 2013) sono state accorpate le sezioni meccanica/motoristica ed elettrauto nella nuova attività di "meccatronica".

Ai sensi della Legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e Bilancio pluriennale per il biennio 2018-2020 art. 1 comma 1132, la scadenza per la regolarizzazione alla sezione meccatronica entrata in vigore il 1° gennaio 2018, è stata prorogata al 5 gennaio 2023.

Il c.d. Decreto Milleproroghe n.200/2025, convertito, con modificazioni, nella Legge 27 febbraio 2026 n.26, ha prorogato di un anno i termini per la regolarizzazione alla meccatronica, fino quindi al 5 luglio 2026.

Avvio di una impresa

CASO A

L'istante può ottenere l'iscrizione per la meccatronica documentando alternativamente:

1. esperienza lavorativa triennale nel quinquennio precedente all'entrata in vigore della L.224/2012 (gennaio 2013) in qualità di operaio qualificato, associato in partecipazione, socio lavorante, collaboratore familiare iscritto all'INAIL – presso imprese abilitate per **ENTRAMBE** le sopresse sezioni, accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 19 DPR 445/200 del datore di lavoro (oppure dell'altro socio o del titolare) attestante il concreto svolgimento da parte dell'istante dei lavori inerenti sia la meccanica che l'elettrauto.
2. esperienza lavorativa presso imprese abilitate soltanto per una delle sopresse sezioni e non più attiva dall'entrata in vigore della L.224/2012 (gennaio 2013). In tali casi, **non è più possibile dimostrare l'esperienza lavorativa attraverso la produzione di un congruo numero di fatture per anno. Tale possibilità era ammessa (v.circolare 3659/2013 e parere alla Regione Lazio del 17/03/2016, prot.76489) in via transitoria fino al 2015 (in modo da poter raggiungere i 3 anni nel quinquennio precedente).**
3. diploma di laurea o titolo di istruzione secondaria superiore (da parte del titolare o socio lavoratore) che, alla luce del piano di studio seguito, sia ritenuto abilitante per meccatronica anche nel caso in cui il titolo, secondo la precedente ripartizione, era ritenuto invece abilitante solo per meccanica o elettrauto.
4. titolo di studio diverso da quello di istruzione secondaria superiore o di un titolo attestante la frequenza ad un corso regionale di formazione i cui piani di studio, siano ritenuti abilitanti per meccatronica accompagnati dalla dimostrazione, di lavori effettuati per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque (secondo le indicazioni riportate nel punto 1)

CASO B

A partire dalla data del 6/04/2018, a seguito del parere MISE n.0130778 del 5/04/2018 reso alla Camera di Commercio di Potenza, l'esperienza professionale maturata in imprese ex elettrauto o ex meccanico-motoristiche non può più essere presa in considerazione e né tantomeno si può più consentire l'apertura di imprese operanti in uno di questi due ex settori dell'autoriparazione, a differenza di quanto è stato possibile nel periodo transitorio.

Impresa già attiva

Per le imprese già in attività e regolarmente iscritte nel registro imprese o all'albo delle imprese

artigiane al 5 gennaio 2013 la legge prevede quanto segue:

- quelle già abilitate sia alla meccanica/motoristica che all'elettrauto sono abilitate di diritto alla nuova attività di "meccatronica";
- quelle già abilitate alla sola attività di meccanica/motoristica possono continuare a svolgere l'attività **per DODICI ANNI E SEI MESI (cioè sino al 5 luglio 2026)**, ma entro tale data i responsabili tecnici (per le imprese artigiane, titolare della ditta individuale o socio lavoratore) devono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di "elettrauto", mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica)⁷;
- quelle già abilitate alla sola attività di elettrauto possono continuare a svolgere l'attività **per DODICI ANNI E SEI MESI (cioè sino al 5 luglio 2026)**, ma entro tale data i responsabili tecnici (per le imprese artigiane, titolare della ditta individuale o socio lavoratore) devono acquisire anche un titolo abilitante all'attività di meccanica/motoristica, mediante la frequenza di un apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica)⁸;
- possono comunque continuare a svolgere l'attività le imprese i cui responsabili tecnici che **abbiano compiuto 55 anni alla data del 5 gennaio 2013, e ciò sino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia**. In tali casi la CCIAA può inserire d'ufficio, a livello di certificazione, la dicitura: **"impresa abilitata all'attività di meccanica/motoristica [o di elettrauto] ai sensi e nei termini e limiti previsti dall'art.3, comma 3, della Legge 11 dicembre 2012, n.224"**. Dopo l'età prevista per la pensione di vecchiaia, il responsabile tecnico avrà comunque l'obbligo di esercitare apposito corso regionale teorico pratico di qualificazione (pena la perdita della qualifica)⁹

N.B. E' possibile ammettere ai corsi brevi per il c.d. percorso di estensione, solo i responsabili tecnici di imprese che alla data del 05.01.2013 non erano abilitate alla sezione meccanica motoristica o elettrauto e non erano abilitate a nessuna delle tre sezioni poiché il possesso della qualifica è avvenuta in data successiva al 05/01/2013¹⁰.

L'impresa otterrà, invece, l'iscrizione per l'intera sezione della meccatronica se presenta apposita istanza documentando alternativamente che il proprio responsabile tecnico:

1. ha svolto un corso regionale di qualificazione per meccatronica o, comunque, relativo alle discipline pertinenti alla sezione per la quale non si era abilitati;
2. possiede un diploma di laurea o titolo di istruzione secondaria superiore che, alla luce del piano di studio seguito, sia ritenuto abilitante per meccatronica anche nel caso in cui il titolo, secondo la precedente ripartizione, era ritenuto invece abilitante solo per meccanica o elettrauto;
3. possiede un titolo di studio diverso da quello di istruzione secondaria superiore o di un titolo attestante la frequenza ad un corso regionale di formazione i cui piani di studio, siano ritenuti abilitanti per meccatronica accompagnati dalla dimostrazione, di lavori effettuati per almeno un anno nell'arco degli ultimi cinque (secondo le indicazioni riportate nel punto 2)

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Requisiti personali/ di onorabilità

I requisiti personali di cui deve essere in possesso il responsabile tecnico (che, per le imprese artigiane, deve coincidere con la persona del titolare della ditta individuale o di un socio lavoratore) sono:

- essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato, anche non appartenente alla Comunità Europea, in cui sia operante la condizione di reciprocità;
- non aver riportato condanne definitive per reati connessi nell'esecuzione degli interventi di

⁷ Il corso integrativo per meccanici (per acquisire abilitazione per Elettrauto e quindi per l'intera sezione della meccatronica) ha una durata minima di 40 ore.

⁸ Il corso integrativo per elettrauti (per acquisire abilitazione per Meccanica/Motoristica e quindi per l'intera sezione della meccatronica) ha una durata minima di 40 ore.

⁹ Parere MISE rilasciato a privato (e p.c. alla CCIAA di Napoli) del 26 gennaio 2018, prot.46072

¹⁰ Parere MISE rilasciato ad Unioncamere Lombardia il 31 gennaio 2022.

sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore di cui all'art. 1, comma 2, L. 122/92, per i quali è prevista una pena detentiva;

- inoltre, è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'art. 67 del DLGS 159/2011 (codice delle leggi antimafia) nei confronti dei soggetti di cui all'art. 85 del suddetto decreto legislativo; tale dichiarazione viene resa nella dichiarazione Antimafia.

Il 13 febbraio 2013 è entrato pienamente in vigore il "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", di cui al decreto legislativo n. 159/2011, così come integrato e modificato dal correttivo di cui al decreto legislativo n. 218/2012. Una delle principali novità del codice antimafia consiste nell'ampliamento dei soggetti o operatori economici da sottoporre alla verifiche antimafia. In particolare è necessario che non siano stati emessi i provvedimenti di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011, ovvero che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione, di divieto di cui al medesimo articolo 67, nei confronti dei soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia.

Soggetti elencati nell'art. 85 del codice antimafia

1. imprese individuali: il titolare ed il direttore tecnico, ove previsto.
2. società in nome collettivo: tutti i soci (se i soci sono società personali o società di capitali anche ei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
3. società in accomandita semplice: tutti i soci accomandatari (se i soci accomandatari sono società personali o di capitali anche nei confronti delle persone fisiche che ne sono socie) e il direttore tecnico, ove previsto.
4. società di capitali di ogni tipo, anche consortili, le società cooperative, consorzi cooperativi e consorzi con attività esterna (articolo 2612 codice civile): il legale rappresentante e gli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, il direttore tecnico, ove previsto; il socio di maggioranza in caso di società di capitali con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico; tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c, il sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (articolo 6, comma1 lett. B) Dlgs 231/2001); ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10%; ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione inferiore al 10% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 10%; i soci o i consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione.
5. associazioni, anche prive di personalità giuridica: i soggetti che hanno la legale rappresentanza, tutti i soggetti membri del collegio sindacale, o nei casi contemplati dall'art. 2477 c.c., al sindaco effettivo, nonché i componenti dell'organo di vigilanza previsto dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti dipendente da reato (art. 6, comma1, lett. B) del DLgs 231/2001), e il direttore tecnico, ove previsto.
6. società estere con sede secondaria in Italia (art. 2508 C.C.) i soggetti che rappresentano stabilmente la sede secondaria nel territorio dello Stato, il direttore tecnico, ove previsto
7. società costituite all'estero, prive di sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia: i soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione di impresa.
8. G.E.I.E.: i soggetti che hanno la rappresentanza e gli imprenditori o le società consorziate, e il direttore tecnico, ove previsto.

N.B.

In caso di **sostituzione di amministratore unico, consigliere di amministrazione, socio accomandatario, socio SNC**, l'impresa deve procedere con la comunicazione "variazioni soggetti" utilizzando la modulistica presente sul portale impresainungiorno.gov.it

La pratica di variazione sarà sospesa dal Registro delle Imprese per richiedere l'adempimento. In caso di mancata regolarizzazione entro i termini assegnati, il registro delle imprese iscriverà la nomina e contestualmente avvierà il procedimento di cessazione d'ufficio dell'attività per mancanza – presunta - dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa di settore. Si sottolinea che se l'impresa perde uno dei requisiti previsti dalla normativa, l'ufficio avvia le procedure per l'inibizione alla continuazione dell'attività. Il procedimento può essere avviato solo decorsi i trenta giorni dalla data di nomina del nuovo amministratore o dei soci.

OLTRE AI REQUISITI C.D. DI ONORABILITA', L'IMPRESA DEVE NOMINARE UN PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA IN POSSESSO DEI REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI PREVISTI DALL'ART.7 DELLA L.122/1992. NELLE PAGINE SEGUENTI SONO INDICATI I REQUISITI RICHIESTI NEL DETTAGLIO.

Requisiti tecnico-professionali (art.7 legge 122/1992)

Il Responsabile Tecnico deve possedere UNO dei seguenti requisiti:

A) TITOLO DI STUDIO (non necessita di esperienza lavorativa)

- laurea o diploma universitario in materia tecnica, attinente l'attività;
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica attinente l'attività;
- diploma di qualifica professionale rilasciato dall'I.P.S.I.A.;
- la frequentazione, **da parte del Responsabile Tecnico**, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione. Tale circostanza consente l'immediata abilitazione del responsabile tecnico relativamente all'abilitazione non posseduta. A tali imprese **non** si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

elenco titoli di studio abilitanti

LAUREE QUINQUENNALI E DIPLOMI UNIVERSITARI ¹¹ (elenco indicativo e non esaustivo)			
	MECCATRONICA	CARROZZERIA	GOMMISTA
INGEGNERIA MECCANICA ¹²	OK	OK	OK
Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica ¹³	OK	OK	OK
INGEGNERIA ELETTRICA ¹⁴	OK	OK	OK
Diploma Universitario in Ingegneria Elettrica ¹⁵	OK	No	No
INGEGNERIA ELETTRONICA ¹⁶	OK	OK	OK
Diploma Universitario in Ingegneria Elettronica ¹⁷	OK	No	No
INGEGNERIA CHIMICA ¹⁸	OK	OK	OK
INGEGNERIA AERONAUTICA ¹⁹	OK	OK	OK

¹¹ Il responsabile del procedimento valuta l'eventuale abilitazione di diplomi universitari (o lauree triennali) non indicati nella presente tabella. **La laurea in ingegneria civile sezione idraulica (vecchio ordinamento) non è idonea** per l'esercizio di alcuna delle attività di autoriparazione (parere CUN 9/05/2007 con prot. 762).

¹² Ingegneria meccanica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (6/S ingegneria meccanica) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-33 ingegneria meccanica).

¹³ Il Diploma universitario in ingegneria elettrica è equiparato al diploma di laurea in ingegneria industriale

¹⁴ Ingegneria elettrica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (31/S ingegneria elettrica, 29/S ingegneria dell'automazione) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-28 ingegneria elettrica, LM-26 ingegneria della sicurezza, LM-25 ingegneria dell'automazione).

¹⁵ Il Diploma universitario in ingegneria elettrica è equiparato al diploma di laurea in ingegneria industriale

¹⁶ Ingegneria elettronica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (32/S ingegneria elettronica, 29/S ingegneria dell'automazione) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-29 ingegneria elettronica, LM-25 ingegneria dell'automazione).

¹⁷ Il Diploma universitario in ingegneria elettronica è equiparato al diploma di laurea in ingegneria dell'informazione

¹⁸ Ingegneria chimica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (27/S ingegneria chimica) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-22 ingegneria chimica, LM-26 ingegneria della sicurezza).

¹⁹ Ingegneria aeronautica è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (25/S ingegneria aerospaziale e astronautica) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-20 ingegneria aerospaziale e astronautica).

LAUREE QUINQUENNALI E DIPLOMI UNIVERSITARI ¹¹ (elenco indicativo e non esaustivo)			
FISICA ²⁰	OK	OK	OK
CHIMICA INDUSTRIALE ²¹	OK	No	OK
Ingegneria Civile Sez. Idraulica ²²	No	No	No
Ingegneria Civile Sez. Edile ²³	No	No	No

N.B. In base al parere CUN del 27/06/1997 (prot. 1703), l'abilitazione alla professione di ingegnere e l'iscrizione all'ordine professionale, conseguibile da coloro che sono in possesso di uno dei diversi diplomi di laurea in ingegneria (compresi quelli considerati non abilitanti), è considerata valida per la funzione di responsabile tecnico nel campo dell'autoriparazione (tutte le sezioni)²⁴

DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA E MATURITA' DI PERITO INDUSTRIALE CAPO-TECNICO CON SPECIALIZZAZIONE (elenco indicativo e non esaustivo)			
Istituti Tecnico/Industriali	MECCATRONICA	CARROZZERIA	GOMMISTA
Meccanica	OK	OK	OK
Meccanica di precisione	OK	OK	OK
Industria Metalmeccanica e Navalmeccanica	OK	OK	OK
Termotecnica	OK	OK	OK
Costruzioni aeronautiche	OK	OK	OK
Elettronica industriale	OK	No	No
Elettronica e Telecomunicazioni	OK	No	No
Elettrotecnica (compresa elettrotecnica ed automazione)	OK	No	No
Perito Ind.le sper.le ERGON	OK	OK	OK
Perito Ind.le sper.le AMBRA	OK	No	No
Istituto Tecnico Nautico ²⁵	OK	OK	OK
Perito Agrario e Agrotecnico ²⁶	OK	No	No
Perito Chimico	OK	OK	OK

²⁰ La laurea in fisica (parere CUN del 28/03/02) è equiparata alle lauree specialistiche previste dal d.m. 509/99 (20/S fisica; 50/S modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, 66/S scienze dell'universo) e alle lauree magistrali previste dal d.m. 270/04 (LM-17 fisica, LM-44 modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM-58 scienze dell'universo).

²¹ Riferimento al parere CUN del 21.03.2007. La laurea è considerata abilitante solo per l'attività di gommista.

²² Riferimento al parere negativo CUN del 09.05.2007 (prot.762): la laurea in ingegneria civile - sezione idraulica (**vecchio ordinamento**) NON viene ritenuta abilitante per l'esercizio di alcuna delle attività di autoriparazione.

²³ Riferimento nota del 14.01.2000 n. 2228 rif. 487558: la laurea in ingegneria civile - sezione edile NON viene ritenuta abilitante per l'esercizio di alcuna delle attività di autoriparazione.

²⁴ In tali casi, oltre alla copia del diploma di laurea, alla pratica andrà allegata anche copia di attestazione di iscrizione all'Ordine degli Ingegneri.

²⁵ Aspirante alla direzione di macchine di navi merci.

²⁶ Il diploma di Agrotecnico è considerato equipollente a quello di Perito Agrario (v.note MIUR n.17653 del 16/06/14).

DIPLOMI DI MATURITA' E DI QUALIFICA PROFESSIONALE			
	MECCATRONICA	CARROZZERIA	GOMMISTA
Meccanico riparatore di autoveicoli	OK	OK	OK
Operatore meccanico	OK	OK	OK
Energia indirizzo meccanica o mecatronica	OK	OK	OK
Operatore delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	OK	OK	OK
Operatore Termico	OK	OK	OK
Operatore elettronico	OK	No	No
Operatore elettrico	OK	No	No
Elettricista installatore ed elettromeccanico	OK	OK	OK
Tecnico delle Industrie elettriche ed elettroniche	OK	OK	OK
Tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo	OK	OK	OK
Montatore di automezzi	OK	OK	OK
Tecnico dei sistemi energetici	OK	OK	OK
Tecnico delle industrie chimiche	OK	OK	OK
Manutenzione ed assistenza tecnica	OK	OK	OK
Meccanica, mecatronica ed energia	OK	OK	OK
Trasporti e logistica ²⁷	OK	OK	OK
Elettronica ed elettrotecnica ²⁸	OK	No	No
Operatore elettrico ed elettronico	OK	No	No
Chimica, materiali e biotecnologie	No	No	OK
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore ²⁹	OK	OK	OK
Tecnico riparatore dei veicoli a motore	OK	OK	OK
Articolazione Energia	OK	OK	OK
Articolazione Meccanica e Meccatronica	OK	OK	OK
Articolazione Conduzione e/o Costruzione del mezzo	OK	OK	OK
Articolazione Logistica	OK	OK	OK
Articolazione Automazione	OK	OK	OK
Articolazione Elettronica	OK	OK	OK
Articolazione Elettrotecnica	OK	OK	OK

NON SONO ABILITANTI E QUINDI NON VALIDI i diplomi di maturità industriale, con specializzazioni in:

²⁷ Sezione mezzi terrestri – sezione aeronautico navale e indirizzo logistica

²⁸ Indirizzo elettrotecnica – elettronica - automazioni

²⁹ Indirizzo riparazione parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e indirizzo riparazione di carrozzeria

- informatica
- materie plastiche
- energia nucleare
- fisica industriale
- edilizia
- telecomunicazioni
- titoli e brevetti rilasciati dal ministero della difesa³⁰

TITOLI E QUALIFICHE PROFESSIONALI ACQUISITI ALL'ESTERO

I cittadini comunitari ed extracomunitari in possesso di titoli e qualifiche professionali conseguite all'estero e che intendono svolgere un'attività lavorativa in Italia devono previamente attivare la procedura di riconoscimento del titolo o della qualifica in questione presso il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione – Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica – Divisione VI – Servizi e Professioni - Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma.

B) CORSO REGIONALE TEORICO PRATICO DI QUALIFICAZIONE³¹

- la frequentazione, **da parte del Responsabile Tecnico**, con esito positivo, dei corsi regionali teorico-pratici di qualificazione, consente l'immediata abilitazione alla sezione non posseduta. A tali imprese non si applica l'articolo 7, comma 2, lettera b), della legge n. 122/1992, nella parte in cui si prevede l'esercizio per almeno un anno dell'attività di autoriparazione, come operaio qualificato, alle dipendenze di imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni³².

C) ESPERIENZA LAVORATIVA DI 1 ANNO NEGLI ULTIMI 5

- attestato di promozione al IV anno dell'Istituto Tecnico Industriale, con indirizzo attinente all'attività, e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni;
- corso Regionale teorico-pratico di qualificazione attinente all'attività e un periodo di almeno un anno di esercizio dell'attività di autoriparazione presso imprese operanti nel settore nell'arco degli ultimi cinque anni.

L'esperienza lavorativa può essere maturata in una impresa esercente la categoria di attività per la quale si chiede il riconoscimento dei requisiti in qualità di

- titolare lavorante di ditta individuale;
- socio lavorante di società di persone;
- amministratore lavorante di società di capitali;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro;
- lavoratore dipendente (operaio qualificato);
- collaboratore familiare lavorante;
- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto; (*la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto*);
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito;
- prestatore di lavoro somministrato.

L'esperienza lavorativa deve essere maturata in una impresa esercente l'autoriparazione (ed in

³⁰ I titoli e brevetti rilasciati dal Ministero della Difesa non sono da considerarsi titoli di studio in quanto non sono rilasciati da istituti di istruzione statale o paritarie. Le domande di equipollenza dei titoli conseguiti al termine di corsi di formazione generale, professionale e di perfezionamento frequentati dagli arruolati e dai sottoufficiali dovranno essere presentate agli istituti professionali nei quali è attivata la specializzazione richiesta che rilasceranno i relativi diplomi ai sensi di quanto disposto dal Decreto Interministeriale 16 aprile 2009 (lettera circolare Ministero dello Sviluppo Economico protocollo n. 115431 del 16 giugno 2011).

³¹ Solo per i Responsabili Tecnici di una delle tre sezioni della L.224/2012 non è necessario dimostrare di aver lavorato per almeno un anno negli ultimi 5 per ottenere l'abilitazione in una delle altre due sezioni, essendo sufficiente il conseguito dell'attestato di frequenza del corso regionale.

³² Il corso regionale teorico-pratico (da non confondere con quello integrativo previsto specificatamente per i meccanici o gli elettrauti per ottenere l'abilitazione all'intera sezione della meccatronica) deve avere una durata minima di 500 ore.

particolare la specifica categoria per cui si richiede l'abilitazione). Non possono essere prese in considerazione esperienze maturate in imprese di tipo diverso quali, ad esempio, le imprese costruttrici di veicoli o parti di essi.

Non è necessario che l'attività sia stata svolta continuativamente, ma deve essere stata esercitata negli ultimi cinque anni (**si considera valido il quinquennio precedente alla dichiarazione di inizio attività**).

Il titolo di studio può essere stato conseguito anche durante o dopo lo svolgimento dell'attività lavorativa.

C) ESPERIENZA LAVORATIVA DI ALMENO 3 ANNI NEGLI ULTIMI 5

Aver esercitato l'attività di autoriparazione per almeno tre anni, negli ultimi cinque, presso imprese operanti nel settore in qualità di:

- titolare, amministratore o socio, lavorante iscritto all'INAIL;
- collaboratore familiare, lavorante iscritto all'INAIL;
- dipendente operaio qualificato anche a tempo parziale (secondo il criterio di proporzionalità)

L'esperienza lavorativa può essere maturata in una impresa esercente la categoria di attività per la quale si chiede il riconoscimento dei requisiti in qualità di

- titolare lavorante di ditta individuale;
- socio lavorante di società di persone;
- amministratore lavorante di società di capitali;
- associato in partecipazione con apporto di lavoro;
- lavoratore dipendente (operaio qualificato);
- collaboratore familiare lavorante;
- collaboratore coordinato e continuativo/collaboratore a progetto; *(la fattispecie dovrà essere valutata caso per caso per accertare le mansioni effettivamente svolte durante la collaborazione/progetto);*
- prestatore di lavoro somministrato (già interinale);
- prestatore di lavoro ripartito;

L'esperienza lavorativa deve essere maturata in una impresa esercente l'autoriparazione (ed in particolare la specifica categoria per cui si richiede l'abilitazione). Non possono essere prese in considerazione esperienze maturate in imprese di tipo diverso quali, ad esempio, le imprese costruttrici di veicoli o parti di essi.

Non è necessario che l'attività sia stata svolta continuativamente, ma deve essere stata esercitata negli ultimi cinque anni (**si considera valido il quinquennio precedente alla dichiarazione di inizio attività**).

N.B. Requisito sostanziale per aver maturato il requisito tecnico è **l'effettivo esercizio dell'attività** che potrà essere verificato dall'Ufficio del registro delle imprese, anche a campione, presso i competenti istituti assistenziali e previdenziali. In particolare, per titolari di impresa, soci e amministratori di società l'attività lavorativa deve essere validata da iscrizione all'INAIL.

Per maturare il requisito professionale, deve trattarsi di attività effettivamente svolta e non fittizia. I periodi di cassa integrazione, ad esempio, non valgono ai fini della maturazione del requisito professionale. Per la cassa integrazione a riduzione oraria, invece, si applica il criterio della proporzionalità oraria già previsto per il computo del periodo lavorativo nel caso di contratto di lavoro a tempo parziale.

NOMINA DEL RESPONSABILE TECNICO

Il responsabile tecnico non può essere nominato per più imprese o, anche nella stessa impresa, per più officine, **salvo sussista la contiguità delle stesse**³³.

³³Vedi nota MISE (prot. n. 105783 del 5/06/2014) in risposta al **quesito posto dalla CCIAA di Potenza**.

Di norma ogni officina deve avere un proprio responsabile tecnico anche se la stessa fa capo alla medesima impresa. Al verificarsi di tale circostanza, può ritenersi possibile che una medesima persona sia preposta nella qualità di responsabile tecnico per due unità locali / officine che risultino tra loro contigue o, comunque, talmente prossime da consentire nella realtà dei fatti a tale persona di svolgere la propria funzione. Tale ipotesi può verificarsi anche nel caso di due officine operanti presso la stessa sede, ma relative ad imprese diverse. **Se in questo caso il soggetto interessato è titolare di un'impresa e amministratore dell'altra (con attività di autoriparazione svolte nella stessa sede) è possibile che tale persona possa essere considerata responsabile tecnico di entrambe le officine³⁴.**

Il responsabile tecnico deve rispettare un "rapporto di immedesimazione" con l'impresa che si individua in una delle seguenti figure:

- titolare
- amministratore
- socio lavoratore
- procuratore generale institore
- dipendente
- collaboratore familiare

A seguito del parere rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla C.C.I.A.A. di Novara in data 5/02/2016 (parere n. 30383 del 5/02/2016), **non è più possibile nominare Responsabile Tecnico un associato in partecipazione**, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n.81 del 15/06/2015. Non è consentita la nomina di un consulente o professionista esterno.

Non è altresì consentita la nomina di responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro a tempo parziale. Il ministero (con nota prot. 229051 del 07/11/2012) ha sottolineato che il responsabile tecnico debba svolgere la sua funzione in modo costante e continuativo poiché altrimenti la situazione si configurerebbe come un'evidente violazione delle disposizioni recate dalla legge 122 e dal dpr 558/1999, che richiedono un esercizio continuativo delle sue funzioni. *"Infatti il responsabile tecnico ha il precipuo compito di garantire la sicurezza del parco veicoli circolanti assicurando ai terzi che l'espletamento dell'attività avvenga in conformità di legge".* Nella stessa nota si trova una conferma indiretta a tale posizione dalla Circolare del 15 dicembre 1999, n. A33/99/MOT del ministero dei trasporti e della navigazione - dip. trasporti terrestri, in materia di attività di revisione di veicoli, dove, sulla scorta di un parere del CdS, si ribadisce che **la presenza del RT durante lo svolgimento delle operazioni deve essere costante, con ciò risultando esclusa la possibilità di incardinare nell'impresa un unico responsabile tecnico sulla base di un contratto di lavoro dipendente a tempo parziale.**

Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente essere o il titolare dell'impresa individuale o un socio lavorante di s.n.c. o di s.r.l. o socio lavorante accomandatario di s.a.s.

Cessazione e contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico

Il titolare o legale rappresentante dell'impresa comunica la cessazione con contestuale sostituzione dell'unico responsabile tecnico entro trenta giorni dall'evento presentando gli usuali modelli Registro delle imprese, corredati di un intercalare P per la cessazione del precedente responsabile tecnico ed uno per comunicare la nomina del nuovo. La sostituzione del R.T. deve essere comunicata al SUAP, entro trenta giorni dall'evento, tramite la modulistica rinvenibile sul portale impresainungiorno.gov.it

³⁴Vedi nota MISE (prt.113217 del 9/12/2009) in risposta al quesito posto dalla CCIAA di Asti.

MODULISTICA E COSTI AMMINISTRATIVI

Tutte le informazioni sugli adempimenti SUAP e Registro Imprese sono rinvenibili sul sito camerale www.basilicata.camcom.it nella sezione "Registro Imprese", pagina "Attività di autoriparazione" (link: <https://www.basilicata.camcom.it/registro-delle-imprese/attivita-regolamentate/autoriparazione>)

Per gli adempimenti al Registro Imprese, si faccia riferimento alle indicazioni riportati sul Supporto Specialistico Registro Imprese (SARI) consultabile on-line al link: <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/basilicata>.

Le pratiche attinenti l'avvio dell'attività e la sostituzione del Responsabile Tecnico prevedono una maggiorazione dei diritti di segreteria ordinari. Per le ditte individuali la maggiorazione è di € 9,00. Per le società è di € 15,00.